

IMPOSTE SUL REDDITO

Spetta al datore di lavoro valutare l'applicabilità della detassazione del premio di risultato

di Sergio Pellegrino



Nella [risposta all'istanza di interpello n. 550](#), pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate è chiamata ad esprimersi sulla spettanza della **detassazione del premio di risultato** in relazione al **premio corrisposto al proprio dipendente** da un'impresa di assicurazione.

L'agevolazione, introdotta dall'[articolo 1, commi da 182 a 189](#), della legge di stabilità 2016, come **disposizione a regime**, prevede l'applicazione di un'**imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali** nella misura del **10%** ai **premi di risultato di ammontare variabile**, la cui corresponsione sia legata ad **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili** sulla base dei criteri definiti con apposito decreto (il decreto in questione è stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 25 marzo 2016).

L'**incremento di produttività**, che deve essere "misurato" da parte dell'azienda, rappresenta l'**elemento caratterizzante** dell'incentivo, che lo differenzia in modo sostanziale dalle disposizioni che, fino al 2014, agevolavano con una minor tassazione specifiche voci retributive, a prescindere dall'incremento di produttività.

E proprio su questo aspetto verte la **querelle fra datore di lavoro e dipendente**.

Il **contratto integrativo** di secondo livello del gruppo assicurativo del quale l'impresa fa parte, **sottoscritto il 1° ottobre 2019**, individua la somma dell'utile lordo di due società appartenenti al gruppo come **parametro per l'erogazione del premio di produttività variabile del 2019**.

Nell'erogare il premio con la **busta paga di luglio 2020**, il datore di lavoro ha applicato la **tassazione ordinaria**, anziché quella agevolata introdotta dalla legge di stabilità 2016, nel presupposto che al momento di sottoscrizione del contratto integrativo **non vi fossero dubbi in**

merito al conseguimento dell'obiettivo di redditività prefissato.

Contesta questo tipo di conclusione il dipendente, che ritiene che il sostituto d'imposta avrebbe dovuto applicare al premio l'imposta sostitutiva del 10%.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia come aspetto fondamentale dell'agevolazione, attesa la sua **funzione incentivante**, sia la circostanza che il **raggiungimento degli obiettivi incrementali**, definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito, **avvenga successivamente alla stipula del contratto**.

Non rileva però, almeno in senso assoluto, la circostanza che il contratto sia stato stipulato dopo l'inizio del periodo oggetto di "monitoraggio".

In relazione a questo aspetto, l'Agenzia aveva proposto una esemplificazione nella [risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020](#).

L'ipotesi prospettata in quel documento di prassi è quella di un **contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019** che prevede, **per il medesimo anno, l'erogazione di un premio di risultato annuale**: qualora siano rispettate le condizioni previste dalla norma, **risulta comunque applicabile il regime fiscale agevolato per l'intero importo del premio di risultato**, non assumendo rilievo la circostanza che il **contratto aziendale sia stato sottoscritto dopo l'inizio del periodo in cui osservare l'incremento degli obiettivi di produttività**.

Nella fattispecie esaminata dalla **risposta n. 550**, il datore di lavoro **non ha ritenuto evidentemente incerto il raggiungimento dell'obiettivo incrementale**, e conseguentemente ha assoggettato il premio di produttività variabile a tassazione ordinaria.

L'Agenzia, evidentemente, non può entrare nelle valutazioni di merito, ma ritiene **ragionevole la conclusione** raggiunta dall'azienda, essendo la **valutazione dell'obiettivo incrementale arrivata dopo nove mesi di attività** nel periodo, considerato il fatto che il contratto integrativo è stato sottoscritto il 1° ottobre 2019, e quindi attentamente stimata.

Avendo comunque, come peraltro si evince proprio dalla [risoluzione n. 36/E/2020](#), **demandato al sostituto d'imposta**, sotto la propria responsabilità, la **verifica circa la sussistenza delle condizioni** previste per l'applicazione del regime impositivo di favore, l'Agenzia respinge la soluzione interpretativa proposta dall'istante.